

La responsabilità della pubblica amministrazione per sinistro su strada statale.

(Corte di Cassazione, sezione terza civile, sentenza 20 febbraio 2006 n. 3651)

Con la sentenza che qui si segnala la Suprema Corte ritorna sulla *vexata quaestio* del tipo e dell'ambito della disciplina applicabile in caso di incidente avvenuto su strada pubblica, e della possibilità di configurarsi, al riguardo, una responsabilità, concorrente od esclusiva, dell'ente che della stessa e delle relative pertinenze è proprietario o custode.

Ormai definitivamente acquisita l'applicazione delle regole del diritto privato alla pubblica amministrazione, allorquando essa agisca *iure privatorum*, il Giudice di Legittimità qui si sofferma, in particolare, sull'applicabilità degli artt. 2043 e 2051 c.c. alla medesima, ripercorrendo l'evoluzione degli orientamenti della giurisprudenza in argomento.

In un primo tempo (1) la Corte di Cassazione ha negato che potesse applicarsi la presunzione di responsabilità *ex art. 2051 c.c.* alla P.A. che non agisca discrezionalmente ma operi *iure privatorum*, indicando, tutt'al più, il referente normativo per l'inquadramento della relativa responsabilità nella regola generale di cui all'art. 2043 c.c.

Il secondo passaggio dell'*iter* giurisprudenziale (2) è costituito dall'elaborazione del concetto di insidia o trabocchetto, che si caratterizza, da un punto di vista oggettivo, per la non visibilità, e, da un punto di vista soggettivo, per la non prevenibilità.

La Corte di Cassazione perviene a considerare il trabocchetto "elemento sintomatico dell'attività colposa dell'amministrazione, ricorrente allorché la strada nasconde un'insidia non evitabile dall'utente con l'ordinaria diligenza", fino a definirlo "indice tassativo ed ineludibile della responsabilità dell'amministrazione" (3).

Tale concetto è stato quindi ricondotto ad elemento costitutivo dell'illecito aquiliano della P.A. ed è stato conseguentemente accollato al danneggiato sul piano probatorio, ai sensi dell'art. 2697 c.c.

Successivamente (4) la giurisprudenza di legittimità ha cominciato ad affermare, sia pure timidamente, l'assoggettamento della P.A. alla regola di cui all'art. 2051 c.c., circoscrivendone l'applicabilità ai beni demaniali o patrimoniali di non notevole estensione e non suscettibili di generalizzata e diretta utilizzazione da parte della collettività: si è, in questo modo, ritenuto

(1) Cass., 29 novembre 1966, n. 2806; Cass., 5 febbraio 1969, n. 385; Cass., 23 gennaio 1975, n. 260; Cass., 13 febbraio 1978, n. 671.

(2) Cass., 12 gennaio 1996, n. 191; Cass., 20 giugno 1997, n. 5539; Cass., 17 marzo 1998, n. 2850; Cass., 21 dicembre 2001, n. 16179; Cass., 8 novembre 2002, n. 15710.

(3) Cass., 1 dicembre 2004, n. 22592.

(4) Cass., 3 giugno 1982, n. 3392; Cass., 30 ottobre 1984, n. 5567; Cass., 27 gennaio 1988, n. 723; Cass., 21 maggio 1996, n. 4673; Cass., 22 aprile 1998, n. 4070.

che fosse impossibile richiedere alla P.A. un continuo ed efficace controllo idoneo ad impedire l'insorgere di cause di pericolo per i terzi in relazione a strade appartenenti allo Stato, in considerazione dell'uso generale e diretto consentito a chiunque e dell'estensione della rete (5).

Anche la Corte Costituzionale (6) ha avallato tale quadro interpretativo, affermando che la P.A. è responsabile nei confronti dei privati per difetto di manutenzione delle strade allorquando non abbia osservato le specifiche norme e le comuni regole di prudenza e diligenza poste a tutela dei terzi, in violazione del principio fondamentale del *neminem laedere*, superando con ciò il limite esterno della propria discrezionalità, con conseguente sua sottoposizione al regime generale di responsabilità dettato dall'art. 2043 c.c.

Nella stessa occasione il Giudice delle Leggi ha aggiunto che non viola il dettato costituzionale l'interpretazione dell'art. 2051 c.c. che ne esclude l'applicabilità alla P.A., allorché su bene di sua proprietà non sia possibile – per la notevole estensione di esso e le modalità d'uso, diretto e generale, da parte dei terzi – un continuo ed efficace controllo, idoneo ad impedire l'insorgere di cause di pericolo per gli utenti.

Successivamente a tale pronuncia del Giudice delle Leggi, le diversità interpretative in precedenza maturate sono tornate a riemergere.

Da un lato, infatti, si è ribadita (7) l'inapplicabilità della presunzione di responsabilità *ex art. 2051 c.c.* nei confronti della P.A. per quelle categorie di beni demaniali (come le strade pubbliche) oggetto di utilizzazione generale e diretta da parte dei terzi e si è ritenuto piuttosto preferibile applicare la regola generale di cui all'art. 2043 c.c.

Dall'altro lato, altra parte della giurisprudenza di legittimità, sollecitata dalla citata pronuncia del Giudice costituzionale, ha escluso (8) quell'automatismo per cui la ricorrenza delle caratteristiche *a)* della demanialità o patrimonialità del bene, *b)* dell'uso diretto della cosa, *c)* dell'estensione della medesima, esclude comunque l'applicabilità dell'art. 2051 c.c.

La Corte di Cassazione ha inaugurato, nella sentenza che qui si segnala, un indirizzo giurisprudenziale di mediazione tra i due indirizzi prevalenti, al seguito del quale la responsabilità *ex art. 2051 c.c.* per i danni conseguenti ad omessa od insufficiente manutenzione delle strade pubbliche, dalla quale la P.A. può liberarsi soltanto fornendo la prova del fortuito, si configura sia nelle ipotesi in cui la P.A. svolge una determinata attività sulla strada in custodia, sia ogni qualvolta non possa ravvisarsi l'oggettiva impossibilità dell'esercizio del suo potere di controllo sulla stessa a causa della notevole estensione del bene e del relativo uso generale da parte dei terzi.

(5) Cass., 28 ottobre 1998, n. 10759; Cass., 31 luglio 2002, n. 11366; Cass., 25 novembre 2003, n. 17907; Cass., 27 gennaio 2005, n. 1655; Cass., 7 febbraio 2005, n. 2410.

(6) Corte Cost., 1999, n. 156.

(7) Cass., 7 febbraio 2005, n. 2410.

(8) Cass., 13 gennaio 2003, n. 298; Cass., 15 gennaio 2003, n. 488; Cass., 1 ottobre 2004, n. 19653.

Tale oggettiva impossibilità non nasce da una presunzione ancorata alla qualità del bene, ma costituisce l'oggetto di un accertamento riservato al giudice.

Alla sentenza in esame va, però, il merito di fornire una compiuta elaborazione del tema dell'onere probatorio che grava sul danneggiato e della prova del fortuito che la P.A. deve dare al fine di liberarsi dalla presunzione su di essa gravante.

Le questioni esaminate dalla Corte possono così essere sintetizzate:

1. Presupposti applicativi del regime di responsabilità previsto dall'art. 2051 c.c.

La Corte di Cassazione individua, innanzitutto, i due presupposti applicativi dell'art. 2051 c.c. : la custodia e la derivazione del danno alla cosa.

La premessa di base è che, quale proprietaria delle strade pubbliche (art. 16, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F), la P.A. è soggetta all'obbligo di manutenzione e di custodia delle medesime, con conseguente operatività, nei suoi confronti, della presunzione di responsabilità *ex art. 2051 c.c.* in caso di omessa prevenzione e mancato impedimento del danno a terzi.

Per il Giudice di Legittimità, poi, il danneggiato che invochi la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. contro la P.A. ha l'onere di provare, secondo la regola generale in tema di responsabilità civile extracontrattuale, l'evento dannoso e l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento, e tale prova del nesso causale va ritenuta assolta con la dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla cosa.

Incombe, allora, al presunto responsabile, ossia alla P.A., la prova della sua mancanza di colpa, in quanto la prova del danno da parte del danneggiato è di per sé indice della deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza, che avrebbe normalmente evitato il danno.

2. Natura giuridica della responsabilità del custode ex art. 2051 c.c.

Il Giudice di Legittimità, in questo quadro, affronta anche il tema della configurabilità della responsabilità del custode come responsabilità aggravata od oggettiva, accogliendo la prima soluzione sulla base della considerazione della sussistenza, nel caso di cui all'art. 2051 c.c., della prova liberatoria, ossia della prova che il danno si è verificato in modo non prevedibile, né superabile con l'adeguata diligenza.

Trattandosi di un'ipotesi di responsabilità aggravata e non oggettiva, la P.A., per liberarsi dalla presunzione gravante su di essa, deve dare la prova del fortuito, che si sostanzia nella prova di aver adottato, in relazione alle condizioni della cosa e alla sua funzione, tutte le misure idonee ad evitare il danno; nella prova che, pur essendosi mantenuto il comportamento diligente nel caso dovuto, il danno si è, ciononostante, verificato per un evento non prevedibile, né superabile con la diligenza adeguata in relazione alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto.

3. Prova liberatoria del fortuito ex art. 2051 c.c.

La prova del fortuito attiene, allora, al profilo della mancanza di colpa, e non a quello della mancanza del nesso causale, e si risolve sul piano del raffronto tra lo sforzo diligente nel caso concreto dovuto e la condotta mantenuta, cioè nella dimostrazione di aver mantenuto una condotta caratterizzata da assenza di colpa.

4. Configurabilità in capo alla P.A. del regime di responsabilità previsto dall'art. 2051 c.c. e rapporti tra art. 2051 c.c. e art. 2043 c.c.

Infine la Corte di Cassazione conclude con osservazioni generali sulla responsabilità speciale per custodia ex art. 2051 c.c. che risulta, a suo dire, non solo configurabile in capo alla P.A., ma senz'altro preferibile alla regola generale posta dall'art. 2043 c.c., in quanto si presta ad una migliore salvaguardia e ad un migliore bilanciamento degli interessi in gioco, in conformità ai principi dell'ordinamento giuridico e al sentire sociale.

Dott. Francesco Spada

Corte Suprema di Cassazione, sezione terza civile, sentenza 20 febbraio 2006, n. 3651

– Pres. G. Fiduccia – Rel. L. Scarano – P.M. F. Sorrentino – F. C. ed altri (Avv. D. Mangiola) c/ ANAS (Avv. dello Stato T. Varrone)

“(Omissis) *Svolgimento del processo* – Con atto di citazione notificato in data 13 settembre 1997, i sigg.ri C. F. e A. S. convenivano avanti al Tribunale di Reggio Calabria l’A.N.A.S., per ivi sentirlo condannare al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell’incidente stradale verificatosi il 23 gennaio 1995 (...).

Esponavano al riguardo che quel giorno il F., mentre percorreva la SS 183 alla guida dell’autovettura Fiat 127 di proprietà dello S., giunto all’imbocco del ponte “T.” andava a collidere contro il muretto di sostegno delimitante la carreggiata, e per effetto dell’impatto invadeva l’altra corsia di marcia per finire quindi contro la “spalletta” in muratura del suindicato ponte delimitante l’opposto lato della carreggiata, “spalletta” che non resisteva all’urto dell’autovettura, la quale pertanto precipitava nella sottostante scarpata andando completamente distrutta, mentre il F. riportava gravi lesioni.

Nella resistenza dell’ANAS l’adito Tribunale rigettava la domanda, con integrale compensazione delle spese di lite, escludendo in particolare l’applicabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c. alle cose «prive di un proprio dinamismo», e ravvisando nella condotta del F. la causa produttiva del danno, alla suddetta spalletta in muratura viceversa assegnando «nel determinismo dell’evento» un «ruolo meramente passivo di fronte ad una serie causale di per sé sola sufficiente a produrre l’evento dannoso innescata dall’azione colposa dell’attore», quest’ultima in ogni caso di tale preponderanza sul piano causale da interrompere il rapporto di causalità tra il danno ed eventuali altri antecedenti causali, tra cui l’omessa manutenzione del muro.

La domanda veniva rigettata anche sotto il profilo dell’art. 2043 c.c., nel ritenuto difetto della prova in ordine alla circostanza che il muro avrebbe retto all’urto laddove oggetto di diligente manutenzione.

Il gravame interposto dal F. e dallo S. (i quali si dolevano che il giudice di prime cure, nell’attribuire un ruolo meramente passivo alla “spalletta” in muratura del ponte in questione, avesse escluso l’applicabilità nel caso della presunzione di colpa sussistente ex art. 2051

c.c. in capo al custode; e contestavano che la detta opera muraria potesse considerarsi mera occasione e non già causa di produzione del danno, attese le condizioni di fatiscenza in cui esso era ridotto in ordine alle quali non era stata fornita la prova liberatoria – nella sua veste di proprietaria e custode – da parte dell'ANAS, ente in ogni caso responsabile *ex art.* 2043 c.c. in presenza di non integra ed idonea recinzione), nella resistenza di quest'ultima veniva dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria rigettato con sentenza del 5 novembre 2001.

Avverso tale decisione i predetti ricorrono ora per cassazione sulla base di 2 motivi, illustrati da memoria.

Resiste l'ANAS con controricorso.

Motivi della decisione – (Omissis) Va anzitutto sottolineato che la norma dell'art. 2051 c.c., come del resto già da tempo posto in rilievo anche dalla migliore dottrina, contempla quali unici presupposti applicativi la custodia e la derivazione del danno dalla cosa.

La custodia consiste nel potere di effettiva disponibilità e controllo della cosa.

Custodi sono anzitutto i proprietari.

Quale proprietaria delle strade pubbliche (art. 16 L. 20 marzo 1865, n. 2248 All. F), l'obbligo di relativa manutenzione in capo alla P.A. discende non solo da specifiche norme [art. 14 cod. str.; per le strade ferrate: art. 8 d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 (v. Cass., 3 giugno 1991, n. 6231; v. anche Cass., 16 novembre 1998, n. 11532; Cass., 22 marzo 1996, n. 2487), e già l'art. 2 del regolamento di polizia ferroviaria emanato con R.D. 31 ottobre 1873, n. 1687; al riguardo v. Cass., 23 luglio 1991, n. 8244; Cass., 19 febbraio 1981, n. 1018; Cass., 23 giugno 1964, n. 1640); per le strade comunali e provinciali, art. 28 L. 20 marzo 1865, n. 2248 All. F; per i Comuni, art. 5 R.D. 15 novembre 1923, n. 2506] ma anche dal generale obbligo di custodia (v. Cass., 27 gennaio 1988, n. 723), con conseguente operatività nei confronti dell'ente della presunzione di responsabilità *ex art.* 2051 c.c. in caso di omessa prevenzione (v. Cass., 27 gennaio 2005, n. 1655; Cass., 26 febbraio 1994, n. 1947) e mancato impedimento del danno a terzi (v. Cass., 20 novembre 1998, n. 11749; Cass., 21 maggio 1996, n. 4673; Cass., 27 gennaio 1988, n. 723; Cass., 3 giugno 1982, n. 3392).

La situazione giuridica qualificante è da ravvisarsi pertanto nella particolare relazione del soggetto con la cosa, sia essa di fonte negoziale o legale.

Al riguardo il danneggiato, secondo la regola generale in tema di responsabilità civile extracontrattuale, è tenuto a dare la prova che il danno *deriva* dalla cosa (v. Cass., 18 luglio 1977, n. 3211).

Tale prova del nesso causale va peraltro ritenuta assolta con la dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla cosa (v. Cass., 13 febbraio 2002, n. 2075; Cass., 16 febbraio 2001, n. 2331; Cass., 22 luglio 1987, n. 6407. V. anche Cass., 15 gennaio 2003, n. 488 -in motivazione-), in ragione di un processo in atto o una situazione determinatasi, ancorché provocati da elementi esterni (v. Cass., 20 luglio 2002, n. 10641; Cass., 28 marzo 2001, n. 4480; Cass., 22 aprile 1998, n. 4070; Cass., 8 aprile 1997, n. 3041; Cass., 1° marzo 1995, n. 2301; Cass., 26 febbraio 1994, n. 1947; Cass., 14 gennaio 1992, n. 347), che conferiscano cioè alla cosa quella che in giurisprudenza si è a volte indicata come «idoneità al nocumento»: v. Cass., 23 ottobre 1990, n. 10277). Non richiedendosi viceversa anche la prova dell'intrinseca dannosità o pericolosità (qualità viceversa rilevante per la diversa fattispecie prevista dall'art. 2050 c.c.) della cosa medesima.

La derivazione del danno dalla cosa può essere peraltro dal danneggiato offerta anche per presunzioni, giacché la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un *risul-*

tato anomalo, e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che avrebbe *normalmente* evitato il danno.

Orbene, come posto in rilievo in dottrina, il danno normalmente evitato da una condotta diligente comporta la presunzione di colpa.

In tal caso è allora il presunto responsabile a dover dare la prova della sua mancanza di colpa. Ma se ha violato una specifica norma giuridica di condotta, la prova di tale violazione è prova sufficiente della colpa.

La norma di cui all'art. 2051 c.c. non richiede, invero, altri e diversi presupposti applicativi.

Nel porre una responsabilità presunta a carico del soggetto che si trova in una data relazione con la cosa (v. Cass., 7 febbraio 2005, n. 2410; Cass., 1° ottobre 2004, n. 19653; Cass., 30 luglio 2004, n. 14606; Cass., 20 novembre 1998, n. 11749), la norma determina infatti un'inversione probatoria rispetto alla regola generale in tema di illecito extracontrattuale posta dall'art. 2043 c.c. (per la quale v., da ultimo, Cass., 28 luglio 2005, n. 15808; Cass., 4 giugno 2004, n. 10654).

L'onere della prova incombe cioè, diversamente che nella detta ipotesi generale, in capo non già al danneggiato bensì a chi si trova nella particolare situazione che gli attribuisce i poteri di disponibilità e controllo sulla cosa (v. Cass., 19 agosto 1997, n. 7702).

A tale stregua, correttamente si è in dottrina qualificata la fattispecie in questione come ipotesi di responsabilità aggravata.

È infatti indubbio che tale inversione dell'onere probatorio incide sulla posizione sostanziale delle parti, agevolando la posizione del danneggiato con il far gravare sul danneggiante, il rischio del fatto ignoto, inidoneo ad eliminare l'incertezza in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento (v. Cass., 14 marzo 1983, n. 1897).

Tale inversione dell'onere probatorio non fa peraltro venire meno la rilevanza del requisito della colpa, che concorre – seppure in via presuntiva – a costituire l'illecito, come reso palese dalla stessa possibilità di provarne la mancanza.

La norma contempla infatti in favore del presunto responsabile la c.d. prova liberatoria.

Come nelle altre ipotesi di speciale responsabilità che derogano alla regola generale in tema di responsabilità civile extracontrattuale posta dall'art. 2043 c.c. (artt. 2047, 2048, 2050, 2052, nonché – seppure con alcuni particolari profili distintivi – 2053 c.c.), anche l'art. 2051 c.c. attribuisce al responsabile la possibilità di liberarsi dalla responsabilità presuntivamente posta a suo carico.

La prova liberatoria consiste, nel caso, come espressamente indicato nella norma di cui all'art. 2051 c.c., nella prova del fortuito (v. Cass., 1° ottobre 2004, n. 19653), che trova piena giustificazione in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa attribuisce al custode, cui fanno peraltro riscontro corrispondenti obblighi di vigilanza, controllo e diligenza, i quali impongono al medesimo di adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto.

In ragione del potere fisico sulla cosa, che gli impone di vigilare al fine di evitare che la cosa produca danni a terzi (v. Cass., 14 giugno 1999, n. 5885; Cass., 11 marzo 1995, n. 2861; Cass., 14 gennaio 1992, n. 347; Cass., 1° aprile 1987, n. 3129; Cass., 23 luglio 1973, n. 2147; Cass., 12 giugno 1973, n. 1698), fondamento della responsabilità è infatti la violazione del dovere di sorveglianza gravante sul custode (*contra*, per l'irrelevanza della condotta del custode e l'osservanza o meno degli obblighi di vigilanza, v. Cass., 21 ottobre 2005, n. 20359; Cass., 20 ottobre 2005, n. 20317).

Attesa la sussistenza della detta prova liberatoria, non può essere allora accolto, benché affermato prevalentemente in dottrina e recepito in alcune pronunzie di questa Corte, l'orientamento che, argomentando dall'estraneità del comportamento del responsabile rispetto alla "struttura" del rapporto preso in considerazione dalle norme (v. in particolare Cass., 9 novembre 2005, n. 21684; Cass., 20 ottobre 2005, n. 20317; Cass., 26 luglio 2005, n. 15613; Cass., 20 luglio 2002, n. 10641, che fa in proposito espressamente richiamo a quanto affermato da Cass., Sez. Un., 11 novembre 1991, n. 12019), nelle suindicate fattispecie di responsabilità speciale – ed in quella di responsabilità per custodia *ex art.* 2051 c.c. in particolare –, ravvisa ipotesi di responsabilità oggettiva (v. Cass., 20 ottobre 2005, n. 20317; Cass., 11 gennaio 2005, n. 376; Cass., 6 aprile 2004, n. 5236; Cass., 20 luglio 2002, n. 10641).

La prova liberatoria del fortuito attiene infatti alla prova che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con l'adeguata diligenza, e cioè con lo sforzo diligente dovuto in relazione alle circostanze concrete del caso.

Essa si sostanzia pertanto nella prova di aver adottato, in relazione alle condizioni della cosa e alla sua funzione, tutte le misure idonee ad evitare il danno. Nella prova che, pur essendosi mantenuto il comportamento diligente nel caso dovuto, il danno si è ciononostante verificato per un evento non prevedibile né superabile con la diligenza normalmente adeguata in relazione alla natura della cosa, alla sua funzione e alle circostanze del caso concreto (v. Cass., 24 maggio 1997, n. 4632).

A tale stregua, la prova del fortuito attiene allora piuttosto al profilo della mancanza di colpa (cfr. Cass., 24 maggio 1997, n. 4632), la quale emerge invero anche argomentando dall'imprevedibilità ed inevitabilità dell'evento che proprio tale mancanza valgono sostanzialmente ad attestare, anziché, come pure prevalentemente si sostiene, alla mancanza del nesso causale (v., da ultimo, Cass., 20 ottobre 2005, n. 20317; Cass., 15 marzo 2004, n. 5236; Cass., 20 luglio 2002, n. 10641; nonché la stessa Cass., 1° ottobre 2004, n. 19653). E, come in dottrina si è anche autorevolmente sottolineato, non è chi non veda che il criterio di causalità è altro e diverso dal giudizio di diligenza (avere preso tutte le misure idonee).

A tale stregua, la prova del fortuito si risolve allora sul piano del raffronto tra lo sforzo diligente nel caso concreto dovuto e la condotta mantenuta. Nella dimostrazione, in sostanza, di avere mantenuto una condotta caratterizzata da assenza di colpa. E se tale prova non viene dal presunto responsabile fornita, ne consegue la mancata liberazione dall'addebito di responsabilità posto presuntivamente a suo carico, che a tale stregua sul piano della coerenza sistematica non può dunque considerarsi altrimenti fondata su un giudizio di colpa (obiettiva).

In conclusione, il caso fortuito esclude, come posto in rilievo in dottrina, la colpa del soggetto per un danno che è causalmente riconducibile al fatto del soggetto o alla sua omissione.

Esso è pertanto propriamente una *concausa* del danno, che rileva quale esibente di responsabilità.

Dalla suesposta ricostruzione della disciplina, che appare invero consentanea con quanto affermato da Corte Cost. n. 196 del 1999, in particolare là dove si afferma che la «notevole estensione del bene» e «l'uso generale e diretto» della cosa da parte di terzi costituiscono «meri indizi» dell'impossibilità d'un concreto esercizio del potere di controllo e vigilanza sul bene medesimo -impossibilità che può essere ritenuta solo all'esito di un'indagine condotta dal giudice con riferimento al caso singolo, e con criteri di normalità (peraltro con la suesposta precisazione che tali «indizi» assumono rilievo non già sotto il profilo della

“struttura” della fattispecie di cui all’art. 2051 c.c., bensì in relazione alla prova liberatoria del fortuito ivi prevista)-, la responsabilità speciale per custodia *ex art.* 2051 c.c. risulta dunque non solo configurabile, ma invero senz’altro preferibile rispetto alla regola generale posta dall’art. 2043 c.c.

Essa si presta infatti ad una migliore salvaguardia e ad un miglior bilanciamento degli interessi in gioco in conformità ai principi dell’ordinamento giuridico e al sentire sociale.

Il fondamento della responsabilità per danno da cose in custodia riposa infatti, come già indicato, nella violazione dei doveri di sorveglianza, che incombe in capo a chi ne ha la disponibilità imponendogli di adottare tutte le misure idonee ad evitare che le stesse possano arrecare danno a terzi, esercitando il relativo controllo ed intraprendendo tutte le iniziative necessarie a mantenere la cosa in grado di non nuocere ai terzi nell’ambito della sua funzionalità, a prescindere dalla sua natura intrinsecamente pericolosa o dannosa.

In materia di strade, si noti, la *res* appartiene alla P.A. (sia essa Stato, Provincia o Comune), che nella qualità è anche da specifiche fonti normative gravata da obblighi di manutenzione e controllo.

Quale custode, la responsabilità risulta a suo carico peraltro configurata non già, come viceversa in altra fattispecie, in termini di responsabilità oggettiva, bensì di responsabilità meramente presunta, vincibile con la prova del fortuito.

La presunzione posta dalla norma è da intendersi nel caso non già nel significato di derivazione del fatto ignoto da quello noto (da ultimo v. Cass., 25 ottobre 2005, n. 20671) bensì quale finzione che, mediante un’eccezione al principio generale posto dall’art. 2697 c.c., determina una distribuzione dell’onere della prova diversa rispetto a quella valevole in tema di illecito civile per la regola generale di cui all’art. 2043 c.c., al fine di favorire il danneggiato, in ossequio al principio dogmatico di c.d. vicinanza alla prova.

P.Q.M. – La Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso. Cassa e rinvia alla Corte d’Appello di Messina, anche per le spese del giudizio di cassazione. (...).”